

Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia

Modifica dello Statuto a seguito delle modifiche alla l.r. 6/2012 disposte dalla l.r. 2/2026 - allegato 1 alla delibera Assemblea dei Soci n. 8 del 8 giugno 2026

**TITOLO I
Generalità**

- Art. 1** – Istituzione e denominazione
- Art. 2** – Finalità e funzioni dell'Agenzia
- Art. 3** – Sede dell'Agenzia
- Art. 4** – Durata

**TITOLO II
Organi**

- Art. 5** – Organi dell'Agenzia
- Art. 6** – Composizione dell'Assemblea e quote di partecipazione
- Art. 7** – Attribuzioni dell'Assemblea
- Art. 8** – Funzionamento dell'Assemblea
- Art. 9** – Composizione del Consiglio di Amministrazione
- Art. 10** – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
- Art. 11** – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
- Art. 12** – Presidente
- Art. 13** – Direttore
- Art. 14** – Organo di revisione

**TITOLO III
Amministrazione**

- Art. 15** – Uffici e personale
- Art. 16** – Contabilità
- Art. 17** – Mezzi finanziari
- Art. 18** – Pareggio di bilancio e contributi degli Enti
- Art. 19** – Patrimonio
- Art. 20** – Servizio di Tesoreria

**TITOLO IV
Partecipazione**

- Art. 21** – Conferenza locale del trasporto pubblico locale

**TITOLO V
Disposizioni finali**

- Art. 22** – Pubblicità degli atti
- Art. 23** – Nuove adesioni e rapporti con gli enti
- Art. 24** – Norma di rinvio

ALLEGATO "A" allo Statuto dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia.

TITOLO I

Generalità

Art. 1

Istituzione e denominazione

1. L'Agenzia è un ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, organizzativa e contabile. Nel rispetto della legge, l'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia sono disciplinati dallo Statuto e dai Regolamenti, ai sensi dell'art. 7, commi 5 e 7, della legge regionale 4 aprile 2012, n.6.
2. L'Agenzia assume la denominazione di "Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia".
3. Partecipano all'Agenzia, con le quote rispettivamente indicate nell'"Allegato A" al presente Statuto, i seguenti enti:
 - a. Provincia di Brescia col 45% delle quote di partecipazione;
 - b. Comune di Brescia col 45% delle quote di partecipazione;
4. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, è istituita l'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Brescia, di seguito denominata Agenzia, per l'esercizio associato delle funzioni degli enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale.
 - a. Comuni regolatori non capoluogo di Desenzano del Garda, Gardone Val Trompia, Monte Isola e Toscolano Maderno, nei limiti del 10% delle quote di partecipazione e salva diversa ripartizione conseguente all'ingresso di nuovi comuni non capoluogo, ai sensi del successivo comma 5 e dell'articolo 23 del presente Statuto e dell'art.7 comma 0.10.01 della legge regionale 4 aprile 2012, n.6.
5. Possono, inoltre, partecipare all'Agenzia i comuni non capoluogo della provincia di Brescia che hanno i requisiti previsti dal comma 0.10.1 dell'articolo 7 della l.r.6/2012. L'adesione del comune non capoluogo e l'attribuzione della relativa quota di partecipazione (nell'ambito del 10% complessivo riservato ai comuni non capoluogo), sono disciplinate dal successivo art. 23.

Art. 2

Finalità e funzioni dell'Agenzia

1. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti stabiliti dalla l.r. n. 6/2012 e, in particolare, provvede a:
 - a) la definizione e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, attraverso la redazione e l'approvazione del programma di bacino del trasporto pubblico locale, nonché la loro regolazione e controllo;
 - b) l'elaborazione di proposte, da trasmettere alla Regione Lombardia, relative ai servizi ferroviari regionali, volte ad ottimizzare l'integrazione intermodale nei bacini;
 - c) l'approvazione del sistema tariffario di bacino, nonché la determinazione delle relative tariffe;

- d) la determinazione degli *standard* gestionali, qualitativi, tecnici ed economici, nel rispetto degli *standard* minimi definiti a livello regionale;
- e) la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie, reperite anche attraverso forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
- f) l'affidamento dei servizi, nel rispetto della normativa vigente, per l'intero bacino, con funzione di stazione appaltante, secondo criteri di terzietà, indipendenza e imparzialità;
- g) la sottoscrizione, la gestione e la verifica del rispetto dei contratti di servizio, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, inclusa l'applicazione dei premi e delle penali;
- h) la verifica dell'osservanza delle condizioni di viaggio minime applicate dal gestore dei servizi di trasporto pubblico locale;
- i) lo sviluppo di iniziative finalizzate all'integrazione fra il trasporto pubblico locale e forme complementari di mobilità sostenibile;
- j) lo sviluppo di forme innovative per la promozione e l'utilizzo del trasporto pubblico locale, fra cui:
 - 1) iniziative innovative mirate a incrementare la domanda;
 - 2) forme di comunicazione innovativa agli utenti, anche con ricorso alla comunicazione mobile per l'informazione in tempo reale ai clienti e per la consultazione di tutte le informazioni riguardanti il servizio;
 - 3) politiche commerciali e di incentivazione all'utilizzo;
- k) il recepimento delle politiche uniformi per la promozione del sistema del trasporto pubblico locale, incluso il coordinamento dell'immagine e della diffusione dell'informazione presso l'utenza, come definite dalle direttive regionali, attraverso l'inserimento di specifici obblighi nel contratto di servizio con i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale;
- l) la definizione di agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste a livello regionale, con oneri a carico dell'Agenzia;
- m) la consultazione, anche preventiva, nonché attraverso la definizione di appositi incontri istituzionali, con i rappresentanti dei viaggiatori in possesso dei requisiti minimi stabiliti dall'Agenzia, con le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. n. 6/2003, con i *mobility manager*, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le imprese di trasporto pubblico e le loro associazioni, mediante la costituzione di apposite conferenze locali del trasporto pubblico, in particolare sui temi riguardanti:
 - 1) programmazione dei servizi;
 - 2) contratti di servizio;
 - 3) qualità, Carta della qualità dei servizi, livello di soddisfazione degli utenti;
 - 4) aspetti tariffari;
 - 5) dati di monitoraggio;
- n) il monitoraggio della qualità dei servizi, attraverso l'utilizzo di strumenti che favoriscano l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie;

- o) la vigilanza, in collaborazione con i soggetti preposti, sul rispetto, da parte delle aziende erogatrici dei servizi di trasporto pubblico locale, delle norme in materia di qualità e sicurezza del lavoro;
 - p) l'autorizzazione allo svolgimento di altri servizi di carattere sociale, nel rispetto di quanto previsto dai contratti di servizio di trasporto pubblico locale e dalle norme vigenti in materia di noleggio di autobus con conducente;
 - q) la verifica del possesso e della permanenza dei requisiti per l'esercizio dei servizi di collegamento al sistema aeroportuale di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) della l.r. 6/2012, il controllo sulle modalità di svolgimento dei suddetti servizi, nonché l'adozione dei provvedimenti di richiamo, sospensione e divieto di prosecuzione dell'esercizio del servizio;
 - r) l'autorizzazione di cui all'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) per lo svolgimento del servizio di trasporto di persone e di merci di prima necessità nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti e nei centri abitati con meno di 500 abitanti, ricompresi negli altri comuni montani;
 - s) l'acquisizione, anche in compartecipazione con altri enti pubblici e privati, la gestione, e la messa a disposizione dei gestori dei servizi di TPL di beni mobili e immobili strumentali allo svolgimento dei servizi di TPL;
 - t) la gestione dell'attività di commercializzazione dei titoli di viaggio relativi ai servizi di TPL eventualmente affidati in regime di *gross cost*.
2. L'Agenzia può svolgere, previo accordo con l'ente locale interessato, le ulteriori funzioni che tale ente stabilisca di esercitare in forma associata ai sensi dell'art. 7, c. 14, della l.r. n. 6/2012, ivi incluse le funzioni relative all'organizzazione e gestione della mobilità complessiva e dei servizi complementari per la mobilità pubblica, quali la sosta, i parcheggi, i servizi di mobilità condivisa e la gestione dei sistemi di controllo degli accessi alle corsie riservate, alle aree pedonali e alle zone a traffico limitato.
3. L'Agenzia esercita le proprie funzioni in autonomia gestionale, organizzativa e contabile. Nell'attuazione delle direttive regionali di cui alla legge regionale n. 6/2012 come modificata dalla legge regionale n. 2/2026, ove previste, l'Agenzia adotta le soluzioni tecniche e operative più aderenti alle specificità del Bacino di Brescia.

Art. 3

Sede dell'Agenzia

1. L'Agenzia ha sede legale in Brescia.
2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi operative sul territorio del bacino di competenza.

**Art. 4
Durata**

La durata dell'Agenzia è a tempo indeterminato.

**TITOLO II
Organi****Art. 5
Organi dell'Agenzia**

1. Sono Organi dell'Agenzia:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Direttore;
 - e) l'Organo di revisione.
2. La durata della carica del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dell'Organo di revisione è di tre anni e i relativi componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, che hanno svolto due mandati consecutivi, anche non completi, possono essere nominati per ulteriori mandati a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dal compimento del secondo mandato consecutivo. Sono in ogni caso fatte salve le eventuali deroghe espresse ai limiti di cui al presente articolo contenute in disposizioni di legge nazionale o regionale.
4. Ai fini del precedente comma 2, per il calcolo della consecutività di due mandati, un mandato anche non completo del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Presidente, si intende compiuto, per cause diverse dalle dimissioni volontarie, se di durata almeno pari alla metà del mandato di tre anni, ossia essendo trascorsi almeno un anno e sei mesi.

**Art. 6
Composizione dell'Assemblea e quote di partecipazione**

1. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti aderenti, nella persona del Sindaco e del Presidente o loro delegato, purché consigliere o assessore.
2. I componenti dell'Assemblea svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, senza alcun rimborso delle spese. Ai fini della partecipazione ai lavori dell'Assemblea, agli stessi si applica la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica di cui al d.lgs. n. 267/2000.

3. Ogni rappresentante degli enti, in sede di deliberazione, esprime un voto pari alla rispettiva quota di partecipazione, come risultante dall'Allegato A del presente Statuto.

Art. 7 **Attribuzioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Agenzia.
2. Spetta all'Assemblea:
 - a) l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b) la revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) l'elezione dell'Organo di revisione;
 - d) l'approvazione del programma di bacino dei trasporti pubblici;
 - e) l'approvazione delle modalità di affidamento del servizio e delle procedure di vigilanza e controllo;
 - f) l'approvazione del sistema tariffario di bacino e la determinazione delle relative tariffe;
 - g) la definizione delle agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste a livello regionale, garantendone la sostenibilità finanziaria;
 - h) l'approvazione del bilancio di previsione e dei documenti allegati, degli eventuali provvedimenti di variazione e dei relativi assestamenti, dei programmi pluriennali e annuali di attività nonché del rendiconto di gestione;
 - i) l'espressione di pareri obbligatori preliminari all'approvazione dei regolamenti dell'Agenzia che assumono carattere vincolante se approvati con il voto favorevole dei due terzi delle quote complessive di partecipazione;
 - j) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Agenzia;
 - k) l'assunzione di mutui;
 - l) l'approvazione delle modifiche dello Statuto in conformità alla disciplina di cui all'art. 7, c. 7, della l.r. n. 6/2012;
 - m) la definizione dei limiti e dei criteri per l'attribuzione degli emolumenti in caso di deleghe operative ai sensi dell'articolo 9 comma 6.

Art. 8 **Funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno ordinariamente entro i seguenti termini: entro il 31 dicembre, per l'approvazione del bilancio di previsione, ed entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto di gestione.
2. L'Assemblea può riunirsi per iniziativa del Presidente o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta e motivata dalla Provincia di Brescia, dal Comune di Brescia o da almeno due comuni non capoluogo soci.

3. Le convocazioni sono disposte dal Presidente entro tre giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dal ricevimento della richiesta di cui al comma 3 con posta elettronica certificata o altro mezzo equivalente recante l'ordine del giorno e inviata almeno quindici giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza la convocazione può essere inviata fino ai tre giorni precedenti l'adunanza e deve esplicitare il motivo d'urgenza. L'avviso di prima convocazione deve contenere la data della eventuale seconda convocazione da tenersi non prima di un'ora dalla prima.
4. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria dell'Agenzia e messi a disposizione dei partecipanti contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza qualificata dell'80% delle quote di partecipazione e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.
6. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate in Assemblea al momento della votazione, salvo quanto previsto dai commi seguenti.
7. Devono essere assunte con il voto favorevole dell'80% delle quote complessive di partecipazione le deliberazioni relative alle attribuzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e l) del c. 2, dell'art. 7.
8. L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alla lettera a) del c.2 dell'art. 7 avviene sulla base di liste di candidati nominativamente e progressivamente elencati nel rispetto del principio di genere di cui all'art. 9 comma 1, presentate dagli enti aderenti. Ciascuno degli enti aderenti potrà presentare un'unica lista o aderire ad un'unica lista altrui. I voti raccolti da ciascuna lista saranno divisi tra i candidati della stessa, nell'ordine ivi previsto, nel modo che segue:
 - 1) candidato: voti di lista fratto uno;
 - 2) candidato: voti di lista fratto due;
 - 3) candidato: voti di lista fratto tre;
 - 4) candidato: voti di lista fratto quattro;
 - 5) candidato: voti di lista fratto cinque;risultando infine eletti componenti del Consiglio di Amministrazione, coloro che, nel limite degli amministratori da eleggere, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti, nella sola scelta dell'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. In ogni caso dovrà essere garantito il rispetto della normativa vigente a tutela della parità di genere.
9. L'Assemblea procede all'elezione del Presidente, scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, mediante deliberazione assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) delle quote complessive di partecipazione.
10. Le sedute, salvo i casi di legge, sono pubbliche. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Direttore, in qualità di segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 9

Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un massimo di n. 4 consiglieri, eletti dall'Assemblea a scrutinio palese, nel rispetto della normativa vigente a tutela della parità di genere, tra amministratori locali o tecnici o esperti del settore.
2. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza designando il primo dei non eletti appartenente alla lista in cui è stato candidato il componente cessato oppure, qualora tale candidato non possa essere designato o non accetti la carica, designando il secondo dei non eletti e così via fino ad esaurimento dei candidati. Qualora la lista non esponga più candidati disponibili e si debba ancora provvedere alla sostituzione, l'Assemblea procede alla elezione del consigliere con il voto favorevole dei due terzi delle quote complessive di partecipazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre anni dalla sua elezione, svolge le funzioni attribuite sino al termine della durata del mandato ed entro tale termine deve essere ricostituito ai sensi dell'art. 2 della legge n. 444/1994. Salvo che disposizioni nazionali o regionali non prevedano diversamente, gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'art. 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo ai sensi dell'art. 3 della stessa legge. Con la convocazione della prima Assemblea successiva a tale scadenza, si dovrà provvedere al rinnovo dei componenti e la deliberazione di tale organo assembleare è immediatamente esecutiva ai sensi del successivo art. 5 della medesima legge.
4. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al d.lgs. n. 267/2000 e le altre disposizioni in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei titolari di cariche pubbliche negli enti locali. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione gli amministratori, i dirigenti o i dipendenti delle aziende e società che gestiscono servizi di trasporto pubblico regionale o locale.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese e l'eventuale compenso per deleghe operative esercitate ai sensi dell'art.7 comma 9 della l.r. 6/2012.
6. In caso di conferimento di deleghe operative al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso determina l'entità del relativo emolumento, nei limiti stabiliti dall'Assemblea e nel rispetto della normativa vigente prevista dalla l.r. 6/2012.

Art. 10

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione compete l'attuazione degli atti adottati dall'Assemblea e:
 - a) l'elezione a scrutinio palese, fra i suoi componenti, del Vicepresidente;
 - b) l'approvazione dei regolamenti dell'Agenzia, previo parere obbligatorio dell'Assemblea che assume carattere vincolante se approvato con il voto favorevole dei due terzi delle quote complessive di partecipazione;
 - c) la determinazione della dotazione organica dell'Agenzia;
 - d) l'adozione delle proposte relative agli atti di competenza dell'Assemblea;
 - e) la nomina del Direttore tra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione;
 - f) l'adeguamento annuale delle tariffe dei Titoli di Viaggio, previo parere obbligatorio dell'Assemblea che assume carattere vincolante se approvato con il voto favorevole dei due terzi delle quote complessive di partecipazione;
 - g) la deliberazione in ordine alle costituzioni o resistenze in giudizio e alle eventuali transazioni;
 - h) l'approvazione di atti che non rientrino tra le competenze del Direttore o che non siano riservati all'Assemblea.

Art. 11

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogniquale volta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto almeno i due quinti dei suoi componenti.
2. Le convocazioni sono disposte dal Presidente entro tre giorni dalla richiesta di cui al comma 1, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata recante l'ordine del giorno e sono inviate almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima e deve esplicitare il motivo d'urgenza.
3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Direttore, in qualità di segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
4. Le deliberazioni vengono legalmente assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dal comma seguente. In caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente.
5. Le deliberazioni relative alle attribuzioni di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'art.10 devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 12 **Presidente**

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Agenzia, resta in carica per tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi, a meno che non siano trascorsi almeno tre anni dal compimento del secondo mandato consecutivo, e comunque fatte salve diverse disposizioni normative.
2. In particolare, il Presidente:
- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
 - b) conferisce, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'incarico al Direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, sottoscrivendone i relativi processi verbali unitamente al Direttore dell'Agenzia;
 - c) rappresenta l'Agenzia di fronte a terzi e davanti alle Autorità amministrative e giudiziarie;
 - d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, i programmi pluriennali e annuali di attività nonché il rendiconto di gestione, predisposti dal Direttore;
 - e) sottopone al Consiglio di Amministrazione tutti gli altri atti di competenza dello stesso predisposti dal Direttore e dagli uffici.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vicepresidente eletto dal Consiglio di Amministrazione.
4. Al Presidente si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al D.Lgs. n.267/2000 e le altre disposizioni in materia di incompatibilità e ineleggibilità dei titolari di cariche pubbliche negli

enti locali. In particolare, non può essere eletto Presidente chi ricopra il ruolo di amministratore, dirigente o dipendente delle aziende e società che gestiscono servizi di trasporto pubblico regionale o locale

Art. 13 Direttore

1. Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'Agenzia.
2. L'incarico di Direttore è conferito dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tra gli iscritti individuati in apposito elenco tenuto a cura della Regione.
3. L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato, che ne stabilisce anche la durata, non inferiore a tre anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.
4. Quando l'incarico di Direttore è conferito, nel rispetto dei requisiti indicati al comma 2, a dirigenti già dipendenti dell'Agenzia o degli enti aderenti, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.
5. Il Direttore, anche con il supporto degli uffici e del personale dell'Agenzia secondo quanto disciplinato dal regolamento di cui all'art. 15, c. 1:
 - a) dirige l'Agenzia;
 - b) rilascia le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta di competenza dell'Agenzia;
 - c) assiste ai lavori del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea in qualità di Segretario e provvede alla redazione, sottoscrizione e pubblicazione dei relativi verbali;
 - d) cura l'istruzione ed esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - e) propone al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea i provvedimenti ed i progetti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Agenzia e per il suo organico sviluppo;
 - f) predispone lo schema del bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, i programmi pluriennali e annuali di attività, nonché il rendiconto di gestione che il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione;
 - g) nei limiti fissati dal regolamento di contabilità e da apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assume gli impegni di spesa annuali e pluriennali e provvede agli acquisti in economia ed alle spese necessarie al funzionamento normale ed ordinario dell'Agenzia;
 - h) in conformità alla vigente normativa sugli affidamenti presiede alle gare pubbliche e sovrintende alle procedure ristrette;
 - i) stipula i contratti;

- j) firma i mandati di pagamento e le reversali d'incasso;
 - k) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
 - l) adotta gli atti di assunzione e gestione del personale e si qualifica come datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008;
 - m) è responsabile del servizio amministrativo e contabile;
 - n) assiste l'Organo di revisione nello svolgimento dell'attività;
 - o) svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
6. In caso di assenza temporanea per ferie, malattia o altro impedimento, il Direttore può essere sostituito, per gli atti di ordinaria amministrazione, dal dirigente più anziano in servizio. Qualora l'Agenzia non disponga di alcun dirigente nella pianta organica, la sostituzione temporanea potrà essere assunta dai funzionari EQ responsabili d'Area, nei limiti delle deleghe di funzioni ad essi attribuite.

Art. 14

Organo di revisione

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Agenzia è esercitato dall'Organo di revisione, che è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e i cui componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. L'Organo di revisione è formato da un collegio di tre componenti, scelti fra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al d.lgs. n.39/2010, nonché tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. L'Organo di revisione vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili, sulla corretta gestione economico-finanziaria dell'Agenzia e sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione, e redige il proprio parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione.
3. L'Organo di revisione elegge al suo interno il Presidente, che provvede alla convocazione e alla organizzazione dei lavori.
4. Il Presidente dell'Organo di revisione può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea

TITOLO III

Amministrazione

Art. 15

Uffici e personale

1. L'Agenzia è dotata di propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina sono determinati con apposito regolamento, secondo principi di autonomia organizzativa e di economicità.
2. L'entità del personale, la sua organizzazione e le sue mansioni sono stabilite dalla dotazione organica e dal regolamento.
3. L'Agenzia è costituita, preferibilmente, con personale comandato, incaricato o trasferito presso i propri uffici dagli enti aderenti con le modalità previste dalla normativa vigente. Nel caso di

comando di dipendenti degli enti aderenti può essere prevista anche l'assegnazione part-time in favore dell'Agenzia.

4. In assenza di personale incaricato, comandato o trasferito dagli enti aderenti, l'Agenzia può procedere all'assunzione di personale sino al completamento degli organici previsti con le modalità previste dalla normativa vigente per gli enti locali.

Art. 16 **Contabilità**

1. L'Agenzia è dotata di autonomia contabile e redige il proprio bilancio uniformandosi alle disposizioni previste per gli enti locali.
2. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, nonché il rendiconto di gestione, adottati dal Consiglio di Amministrazione e corredati del parere dell'Organo di revisione, sono approvati dall'Assemblea.
4. Al bilancio di previsione sono allegati i programmi pluriennali e annuali di attività.
5. Al rendiconto di gestione è allegata la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

Art. 17 **Mezzi finanziari**

1. L'Agenzia è costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione dagli enti partecipanti e con oneri a carico del sistema, secondo quanto previsto dall'art.7 della l.r. 6/2012.
2. L'Agenzia provvede al raggiungimento dei suoi scopi e allo svolgimento dei suoi compiti con i seguenti mezzi:
 - a) contributi degli enti aderenti;
 - b) stanziamenti ordinari e straordinari della Regione, dello Stato e di altri Enti;
 - c) rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;
 - d) eventuali altri proventi, ordinari o straordinari, anche derivanti da atti di liberalità;
 - e) eventuali introiti tariffari, diretti ed indiretti, se dovuti.
3. La gestione finanziaria è svolta dall'Agenzia per il perseguimento dei fini istituzionali attribuiti dalla legge, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità e conformemente alle disposizioni previste per gli enti locali.

Art. 18**Pareggio di bilancio e contributi degli Enti**

1. L'Agenzia ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da conseguire mediante l'equilibrio tra le entrate, compresi i trasferimenti e le spese, nonché l'obbligo di perseguire la qualità e l'efficacia della propria spesa.
2. Le eventuali spese non coperte dalle entrate sono a carico dell'ente aderente all'Agenzia che le ha generate, in relazione ai servizi di propria competenza.
3. In caso di richiesta di servizi aggiuntivi da parte di un ente non aderente all'Agenzia, l'Agenzia può accogliere la richiesta a condizione che siano preventivamente concordati con l'ente richiedente sia la programmazione del servizio sia il corrispondente onere finanziario, ivi inclusa l'eventuale quota di onere a carico del medesimo ente.
4. Nell'ipotesi di riduzione delle risorse per la compensazione degli obblighi di servizio secondo le disposizioni vigenti, l'Agenzia provvede a un idoneo efficientamento dei costi o anche a un'adeguata riprogrammazione dei servizi.
5. Gli enti aderenti che non hanno votato a favore della deliberazione in tema di efficientamento dei costi e riprogrammazione dei servizi di cui al precedente comma, sono tenuti comunque a ripianare il debito o il disavanzo in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano ai comuni non capoluogo in ragione della quota minima di partecipazione all'Agenzia.
7. Con la cadenza stabilita dalle norme di contabilità vigenti l'Agenzia, con deliberazione dell'Assemblea, effettua la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di debiti fuori bilancio, di disavanzo risultante dal rendiconto approvato o di previsione di disavanzo di gestione o di amministrazione in formazione nell'esercizio in corso, la deliberazione di cui al presente comma prevede un piano di rientro. Sul piano di rientro è acquisito il parere dell'Organo di revisione. Ai fini del piano di rientro, possono essere utilizzate, per l'anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate e le disponibilità, compresi i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili, fatta eccezione per le risorse provenienti dall'assunzione di prestiti o aventi specifica destinazione stabilita dalla Legge. La deliberazione di cui al presente comma deve essere tempestivamente trasmessa a tutti gli enti aderenti.
8. Gli enti partecipanti all'Agenzia provvedono alla copertura delle spese eventualmente non coperte dalle entrate, laddove non riconducibili ad un singolo ente e con le eccezioni di cui al precedente comma 6, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. A tal fine, l'Agenzia è tenuta a comunicare il disavanzo di gestione a tutti gli Enti aderenti entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 19**Patrimonio**

1. L'Agenzia può costituire un proprio patrimonio, anche mediante gli apporti e i conferimenti

degli Enti aderenti.

2. All'agenzia possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito da parte degli enti aderenti.
3. I beni in dotazione, come i beni direttamente acquistati dall'Agenzia, sono iscritti in apposito libro dei cespiti e a suo nome presso i registri mobiliari e immobiliari.
4. In caso di scioglimento dell'Agenzia il patrimonio e gli eventuali fondi di riserva saranno ripartiti tra i singoli enti aderenti secondo quanto stabilito in apposito accordo approvato in Assemblea.
5. In mancanza di regolamento, ciascun ente avrà diritto a ottenere la restituzione dei cespiti conferiti mentre il restante patrimonio e gli eventuali fondi di riserva saranno ripartiti tra i singoli enti in proporzione delle quote di cui all'articolo 1 comma 4 del presente Statuto.

Art. 20

Servizio di Tesoreria

1. L'Agenzia ha un proprio servizio di tesoreria disciplinato con apposito regolamento.

TITOLO IV

Partecipazione

Art. 21

Conferenza locale del trasporto pubblico locale

1. L'Agenzia procede alla consultazione, anche preventiva, nonché attraverso la definizione di appositi incontri istituzionali, con i rappresentanti dei viaggiatori, con le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 6/2003, con i *mobility manager*, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le imprese di trasporto pubblico locale e le loro associazioni, in particolare sui temi riguardanti:
 - a) programmazione dei servizi;
 - b) contratti di servizio;
 - c) qualità, Carta della qualità dei servizi, livello di soddisfazione degli utenti;
 - d) aspetti tariffari;
 - e) dati di monitoraggio.
2. A tal fine l'Agenzia disciplina, con apposito regolamento, la costituzione e le modalità di consultazione e di funzionamento della Conferenza locale del trasporto pubblico locale, cui partecipano i soggetti di cui al comma 1, previa determinazione, ad operc del medesimo regolamento, dei requisiti minimi per l'individuazione dei rappresentanti dei viaggiatori

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 22

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'Agenzia sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.
2. La pubblicazione all'Albo sul sito internet dell'Agenzia fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli enti locali.

Art. 23

Nuove adesioni formali e rapporti con gli Enti

1. Possono presentare istanza di adesione formale all'Agenzia i comuni non capoluogo ricadenti nel bacino di competenza dell'Agenzia, che hanno i requisiti previsti dall'*art. 7, comma 10 lett. d), comma 0.10.1 e comma 0.10.2* della L.R. n. 6/2012, ossia:
 - a) necessità di affidamento all'Agenzia della gestione di un servizio di trasporto pubblico comunale già esistente sul territorio comunale;
 - b) necessità di realizzazione o di potenziamento di un servizio pubblico interurbano che attraversa il territorio comunale.
2. Il comune deve presentare apposita richiesta motivata di adesione al Consiglio di Amministrazione, entro il termine perentorio del 31 maggio di ciascun anno, dando evidenza del possesso dei requisiti previsti per l'adesione.
3. Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia procede entro 60 giorni alla verifica dei requisiti e alla quantificazione delle condizioni economiche per l'effettuazione dei servizi di TPL, urbani o extraurbani, a carico del solo bilancio comunale dell'ente richiedente. Per oneri a carico del solo bilancio comunale dell'ente proponente l'istanza di partecipazione all'Agenzia si intendono gli oneri sorgenti per l'adozione delle iniziative sottese alle condizioni di partecipazione all'Agenzia, di cui al precedente comma 1.
4. Il comune richiedente, sulla base dell'esito favorevole della verifica di cui al comma precedente, assume i propri atti di adesione formale all'Agenzia e li trasmette alla medesima.
5. L'Assemblea dell'Agenzia si esprime nella prima seduta utile entro il 31 ottobre dell'anno in corso, contestualmente modificando lo statuto dell'Agenzia stessa per adeguarlo alla nuova compagine sociale.
6. Il nuovo comune aderente avrà una quota di partecipazione nell'Agenzia, a valere sul 10% complessivo delle quote riservate ai comuni non capoluogo, tenuto conto della percentuale dell'allegato B della DGR XII 5748 del 16 febbraio 2026. Contestualmente all'attribuzione della quota al nuovo socio sono corrispondentemente e proporzionalmente aggiornate le quote degli altri comuni non capoluogo già soci.
7. Entro il 31 maggio di ogni anno, i comuni non capoluogo che non hanno più i requisiti previsti dalla legge per essere soci dell'Agenzia, o che manifestano la volontà di recedere

dall'Agenzia, presentano istanza motivata al Consiglio di Amministrazione che, entro 60 giorni, trasmette la richiesta all'Assemblea per il conseguente adeguamento dello Statuto e ridefinizione delle quote dei comuni non capoluogo aderenti. In caso di perdita dei requisiti il Consiglio di Amministrazione può procedere anche in assenza di istanza da parte del comune non capoluogo.

8. L'Assemblea dei soci dell'Agenzia si esprime nella prima seduta utile entro il 30 novembre dell'anno in corso, contestualmente modificando lo statuto dell'Agenzia stessa per adeguarlo alla nuova compagine sociale.
9. Le nuove adesioni e i recessi non comportano la decadenza degli organi dell'Agenzia, che restano in carica con i termini previsti dall'articolo 5 del presente Statuto.
10. L'Agenzia svolge le proprie attività in collegamento e collaborazione, per quanto di competenza, con gli enti territorialmente interessati.
11. In caso di decisioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia che rivestano uno specifico interesse per alcuni degli enti partecipanti o aderenti, il Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta del soggetto interessato, provvede a consultare preventivamente il Sindaco.
12. Per il solo anno 2026, i comuni non capoluogo possono presentare istanza motivata di adesione all'Agenzia entro il 30 settembre, in deroga al limite previsto dal precedente comma 2 del presente articolo; conseguentemente, l'Assemblea si esprime nella prima seduta utile entro il 30 novembre.

Art. 24

Norma di rinvio

1. Per quanto non sia previsto nel presente Statuto si applicano, per l'amministrazione e il funzionamento dell'Agenzia, le disposizioni in materia di enti locali.
2. Le modifiche dello Statuto, deliberate dall'Assemblea secondo le maggioranze previste dal precedente art. 7, sono efficaci dalla data di pubblicazione del testo coordinato dello stesso Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

ALLEGATO "A" ALLO STATUTO DELL'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI BRESCIA

Le quote di partecipazione nell'Agenzia sono rideterminate in attuazione dell'art 7, comma 10.2 della Legge, come espresse nell' Allegato "A" alla D.G.R. XII/5748 del 16 febbraio 2026:

Provincia di Brescia:	45,0000%
Comune di Brescia	45,0000%
Comuni Non Capoluogo di Provincia	10,0000%
Di cui Comune di Desenzano del Garda	5,86%
Di cui Comune di Gardone Val Trompia	2,29%
Di cui Comune di Toscolano Maderno	1,53%
Di cui Comune di Monte Isola	0,32%
Di cui Comune di xxx	xxx
	100%

Formula utilizzata ai fini del calcolo

→ Popolazione residente nei comuni interessati al 31/12/2024:

Desenzano del Garda: **29.313** abitanti

Gardone Val Trompia: **11.467** abitanti

Toscolano Maderno **7.651** abitanti

Monte Isola **1.587** abitanti

Somma della Popolazione totale -> **50.018** abitanti

→ Formula utilizzata per il calcolo proporzionale:

Popolazione del comune interessato X 10

Pop. totale dei comuni interessati